SENT. 62/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di **responsabilità**, iscritto al **n.61905** del registro segreteria, proposto da **Stefania SURACE**, nata a Reggio Calabria il 12 marzo 1968 (Codice fiscale SRCSFN68C52H224J), rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Torchia (Codice fiscale TRCLNS80S01D122W – indirizzo di posta elettronica certificata alfonsotorchia@ordineavvocatiroma.org) presso il quale è eletto domicilio,

contro

- **Procura generale** della Corte dei conti;

- **Procura regionale** presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione **Calabria**;

e nei confronti di

- **Manlio SPINA,** nato a Palermo il 3 maggio 1968 (Codice fiscale

SPNMNL68E03G273Y), non costituito;

- **Domenico DELLA CORTE,** nato a Nocera Superiore (SA) il 18 aprile 1971 (Codice fiscale DLLDNC71D18F913W), non costituito;

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza n.206/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria, depositata il 30 settembre 2024.

Visto l'atto di appello e tutti i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 3 febbraio 2026, celebrata con l'assistenza del segretario Dott. Luca Fruscione, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, l'Avv. Alfonso Torchia per l'appellante e il Pubblico Ministero nella persona del Viceprocuratore Generale Dott. Luigi D'Angelo.

FATTO

1. La Procura contabile per la regione Calabria ha chiesto la condanna, per colpa grave, di Stefania SURACE (odierna appellante), di Manlio Spina e di Domenico Della Corte al risarcimento, in favore del Ministero dell'Interno, del danno erariale di complessivi euro 36.260,05 (oltre accessori), nella misura del 50% (euro 18.130,03) a carico della SURACE, del 40% (euro 14.504,02) a carico dello Spina e del 10% (euro 3.626,00) a carico del Della Corte.

L'attore pubblico ha individuato tre voci di danno. La prima voce di danno, pari a complessivi euro 31.315,00, è rappresentata dal risarcimento liquidato dall'Amministrazione a n.3 persone che avevano subito un furto di beni (principalmente gioielli), successivamente recuperati dalle Forze di polizia e sottoposti a sequestro dall'Autorità

giudiziaria, non restituiti alle aventi diritto perché non più rinvenuti nell'Ufficio Reperti della Questura di Reggio Calabria. La seconda voce di danno, pari a complessivi euro 2.210,00, è costituita dalle somme liquidate dal Ministero dell'Interno ai periti incaricati dalla Prefettura di Reggio Calabria di valutare, ai fini del suddetto risarcimento, gli oggetti preziosi non restituiti. La terza voce di danno è rappresentata dal danno da disservizio, pari a complessivi euro 2.735,05, corrispondente alle spese sostenute dall'Amministrazione per pagare le ore di straordinario, effettuate tra il 12 e il 30 luglio 2013, dal personale incaricato per porre rimedio allo stato di inefficienza dell'Ufficio Reperti indicato.

Il Requirente ha individuato e motivato la quota di danno da attribuire a ciascun convenuto in base all'apporto causale di ciascuno all'evento lesivo e, quindi, in base alla posizione di responsabilità da ciascuno rivestita nell'ambito dell'Ufficio, alla durata dell'incarico e alle mansioni svolte nell'arco di tempo in cui si è consumato l'ammanco. In particolare, rilevato che i beni non restituiti alle tre vittime dei furti erano stati rinvenuti dalla Polizia il 3 agosto 2010 e che, dopo il relativo dissequestro disposto dal Tribunale di Reggio Calabria in data 11 marzo 2013, l'ammanco è stato accertato per i beni di una derubata il 12 luglio 2013 e per i beni delle altre due derubate il 16 agosto 2013, l'attore pubblico ha ripartito la richiesta di risarcimento del danno erariale contestato considerando che la SURACE è stata Responsabile dell'Ufficio Reperti dal 2009 al 10 settembre 2012 (data di trasferimento ad altro incarico), lo Spina è stato Responsabile

dell'Ufficio dall'11 settembre 2012 alla scoperta degli ammanchi, il Della Corte ha operato presso il suddetto Ufficio da prima del sequestro del 2010 al 26 febbraio 2013 e, tra l'altro, deteneva la chiave della stanza blindata.

2. La vicenda descritta ha determinato l'apertura, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, del procedimento penale n.4647/2013 r.g.n.r., a carico dei tre convenuti e di altri, per il delitto di cui all'art.314 c.p. (peculato). Tale procedimento penale è stato successivamente archiviato, con decreto del 20 aprile 2016, a seguito di conforme richiesta del Pubblico Ministero del 10 novembre 2015, sostanzialmente con la motivazione che non era stato possibile individuare il responsabile nonostante le intercettazioni e perquisizioni effettuate.

In particolare, come riportato nella richiesta di archiviazione, l'indagine penale, che ha riguardato complessivamente n.10 persone "*che a vario titolo e nel corso degli anni avevano avuto la titolarità o comunque la disponibilità delle chiavi della stanza blindata*", ha consentito di accertare la "*disponibilità della chiave di accesso alla stanza blindata da parte di una molteplicità di appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, nel periodo 08/2010 – 07/2013, anche determinata dai continui avvicendamenti di personale in seno a quell'ufficio*"; "*che tale anomala gestione promiscua della chiave della stanza blindata … è stata risolta con ordine di servizio dal Dirigente dell'epoca in data 12.07.2013*"; "*che si accertava l'esistenza, soltanto nel mese di luglio 2013 … di una*

seconda chiave d'accesso alla stanza blindata" e che "*l'attività dell'ufficio … consentiva di fatto l'accesso da parte di innumerevoli soggetti alle stanze e ai locali del predetto ufficio anche in orari notturni*".

3. A seguito di rito abbreviato, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria ha definito il giudizio per Manlio Spina (che ha pagato euro 5.076,40, pari al 35% della richiesta) e per Domenico Della Corte (che ha pagato euro 1.269,00 pari al 35% della richiesta), rispettivamente, con sentenze n.195/2024 e n.196/2024, per legge (art.130, comma 7, c.g.c.), non impugnabili.

4. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria, con l'avversata sentenza n.206/2024, depositata il 30 settembre 2024, accogliendo parzialmente la richiesta della Procura erariale, ha condannato l'odierna appellante Stefania SURACE a pagare al Ministero dell'Interno euro 12.691,00 (anziché euro 18.130,03), oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese del giudizio.

Il Giudice di prime cure, preliminarmente, ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla SURACE in quanto, per il risarcimento del c.d. danno indiretto, il *dies a quo* della prescrizione dell'azione di responsabilità va individuato nelle date dei pagamenti che risultano effettuati per i risarcimenti in favore delle vittime dei furti nel corso dell'anno 2021 e per i compensi ai periti nel corso dell'anno 2022. Per quanto riguarda il danno da disservizio, rappresentato dal compenso per le ore di straordinario effettuate dal personale incaricato del riordino dell'ufficio, il *dies a quo* è stato, invece, individuato nel

momento in cui il danno è divenuto conoscibile e, quindi, nella trasmissione, avvenuta nel maggio 2022, da parte della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, del fascicolo dell'indagine penale.

Nel merito, il Giudice di prime cure, richiamando la disciplina in tema di custodia delle cose sequestrate dettata dalla legge e da circolari del Capo della Polizia e il principio di equivalenza delle cause - secondo il quale, se un danno è causato da più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, salvo che non si accerti che una condotta sopravvenuta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto - ha ritenuto responsabile la SURACE, in estrema sintesi, per il ruolo apicale dalla stessa svolto nell'Ufficio Reperti della Questura per buona parte del periodo in considerazione e per la violazione degli obblighi di custodia e lo stato di estremo disordine dell'ufficio. È stata censurata anche l'assenza di un verbale di passaggio di consegne tra la SURACE e il suo successore Spina. Non è stata considerata idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'appellante e l'ammanco, potendo al massimo configurarsi come possibile concausa, la circostanza che la stanza blindata sia stata ad esclusiva disposizione della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria dal 5 maggio 2013 all'8 giugno 2013.

Il primo Giudice ha anche ritenuto inammissibile la richiesta di prova testimoniale in quanto irrilevante ai fini della decisione della causa.

Il Giudice di primo grado, pur affermando la responsabilità della

SURACE, ha tuttavia ritenuto di porre, a carico della stessa, una somma inferiore (euro 12.691,00) a quella quantificata dall'attore pubblico (euro 18.130,03), valorizzando la circostanza che la stanza blindata è stata ad esclusiva disposizione della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria dal 5 maggio all'8 giugno 2013 e riconoscendo il concorso nella causazione del fatto dannoso anche di soggetti non convenuti in giudizio nella misura del 30%. In particolare, è stata censurata la condotta omissiva dei dirigenti della Questura che, verosimilmente, conoscevano la situazione di degrado dell'Ufficio Reperti e, inoltre, la scelta di assegnare proprio all'Ufficio Reperti lo Spina che era stato trasferito da altra Questura per incompatibilità ambientale ed è stato successivamente condannato, in via definitiva, per essersi appropriato di una ingente somma sequestrata a seguito di rapina quando era in servizio presso la Questura di Messina.

5. La sentenza di condanna n.206/2024 è stata appellata dalla SURACE con atto notificato il 22 novembre 2024 e depositato il 26 novembre 2024.

L'atto di appello è stato notificato, presso i difensori domiciliatari nel giudizio di primo grado, anche a Manlio Spina e a Domenico Della Corte, convenuti nel giudizio di primo grado, la cui posizione è stata definita dalla Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, a seguito di rito abbreviato (art.130, comma 7, c.g.c.), con le menzionate sentenze n.195/2024 e n.196/2024. Il decreto di fissazione dell'udienza risulta, invece, notificato dall'appellante agli stessi soggetti, questa volta non presso i difensori domiciliatari nel giudizio

di primo grado, ma presso la loro residenza.

L'appello, nel quale la SURACE chiede anche la vittoria di spese e onorari, è incentrato fondamentalmente su tre motivi di doglianza.

L'appellante, in primo luogo, contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione, ritenendo che il relativo *dies a quo* vada individuato nel momento in cui il fatto ha assunto una concreta qualificazione giuridica e, quindi, nel momento in cui è stato riscontrato l'ammanco (luglio 2013) oppure, in subordine, nel giorno in cui è stata disposta dal Tribunale di Reggio Calabria l'archiviazione della notizia di reato (20 aprile 2016). Chiede, quindi, di dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità o, in subordine, di rimandare la vicenda all'esame della Corte costituzionale perché si pronunci sulla legittimità di una interpretazione che, in modo automatico e acritico, individua il decorso prescrizionale nel momento del pagamento.

Con il secondo motivo di appello, lamentando l'assenza di una valutazione controfattuale, la SURACE nega l'esistenza di un nesso causale tra la propria condotta e l'ammanco che ha determinato il danno erariale e, comunque, ogni sua responsabilità. L'assenza del nesso causale risulterebbe attestata, in breve, da vari aspetti: non è stato dimostrato che l'ammanco si è verificato mentre era in servizio presso l'Ufficio Reperti, essendo stato rilevato solo in data successiva; la condotta dei soggetti che hanno successivamente prestato servizio presso l'Ufficio indicato costituisce una serie causale autonoma; nessuna criticità era stata rilevata nella relazione ispettiva del 17 aprile 2013, precedente all'accertamento dell'ammanco. L'appellante

rappresenta anche che, se il dirigente, nell'esercizio delle sue competenze, avesse impartito prima l'ordine di servizio del 12 luglio 2013, il rischio di ammanchi sarebbe stato neutralizzato.

Quale terzo motivo di doglianza, l'appellante contesta l'attribuzione della responsabilità del danno erariale nella misura del 50%, atteso che l'ammanco è stato accertato quando non era più in servizio nell'ufficio da circa 10 mesi. La SURACE rileva anche che ha prestato servizio nell'ufficio interessato solo per un terzo del periodo considerato; che lo Spina e il Della Corte sono stati gli ultimi ad avere contatto con i beni trafugati, essendo autori del verbale di riconoscimento e non hanno adottato alcuna cautela per il periodo (dal 5 maggio all'8 giugno 2013) in cui la stanza è stata ad esclusiva disposizione della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria; che probabilmente i monili sono stati trafugati nell'anno in cui l'ammanco è stato accertato e, infine, che il Della Corte era il materiale possessore della chiave. La SURACE ritiene altresì irrisoria la riduzione del 30% disposta dal primo Giudice a seguito del riconoscimento della presenza di concause e lamenta il mancato accoglimento della sua domanda subordinata di limitare la sua responsabilità nella misura del 10% del danno.

6. La Procura generale, con atto del 13 gennaio 2026, ha chiesto il rigetto dell'appello perchè, in caso di danno indiretto, per unanime giurisprudenza contabile, il *dies a quo* della prescrizione va individuato nella data del pagamento; nel giudizio contabile, diversamente dal giudizio penale, vale la regola probatoria della "preponderanza

dell'evidenza" e, infine, perché il primo Giudice ha già proceduto alla riduzione dell'addebito.

7. Alla odierna pubblica udienza, dopo l'intervento del relatore sullo stato degli atti, l'Avv. Alfonso Torchia per l'appellante e il Viceprocuratore Generale Dott. Luigi D'Angelo hanno chiesto l'accoglimento delle proprie rispettive conclusioni già illustrate.

In particolare, il difensore dell'appellante ha insistito sulla mancata dimostrazione che il fatto dannoso non si sarebbe verificato se la sua assistita avesse tenuto la condotta richiesta nel giudizio di primo grado e sulla presenza di diverse cause sopravvenute idonee ad interrompere qualsiasi collegamento tra la condotta stessa e il danno. Ha altresì evidenziato che non è stato provato che l'ammanco si sia verificato nel periodo in cui la SURACE lavorava presso l'Ufficio reperti. In subordine, ha chiesto che, a carico della sua assistita, in applicazione degli articoli 1 e 6 della legge n.1/2026, sia quantificato un risarcimento non superiore al 30% del pregiudizio accertato.

Il V.P.G. D'Angelo ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sulla individuazione del *dies a quo* della prescrizione e reputa non applicabile alla fattispecie, trattandosi di condotta omissiva, il beneficio richiesto in base alla legge n.1/2026 diretta a fronteggiare la c.d. "paura della firma".

La causa è successivamente passata in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio riguarda l'appello proposto da Stefania SURACE avverso la sentenza di condanna n.206/2024 della Sezione

giurisdizionale per la regione Calabria.

Preliminarmente, appare opportuno chiarire che la notifica dell'atto di appello anche nei confronti di Manlio Spina e Domenico Della Corte, convenuti nel giudizio di primo grado, la cui posizione è stata definita, a seguito di rito abbreviato, con le sentenze n.195/2024 e n.196/2024 per legge (art.130, comma 7, c.g.c.) non impugnabili, va considerata quale semplice *litis denuntiatio*.

2. L'appellante, quale primo motivo di gravame, ha contestato il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata nel giudizio di primo grado e riproposta nell'odierno giudizio. La SURACE ritiene, infatti, che il relativo *dies a quo* vada individuato nel momento in cui il fatto dannoso ha assunto una concreta qualificazione giuridica e, quindi, nel momento in cui è stato riscontrato l'ammanco (luglio 2013) oppure, in subordine, nel giorno in cui è stata disposta dal Tribunale di Reggio Calabria l'archiviazione della notizia di reato (20 aprile 2016).

Sul punto, va premesso che, nel giudizio di responsabilità amministrativa conseguente ad un danno indiretto, il fatto va valutato non sotto il profilo della violazione del diritto del terzo (che può essere stato oggetto di altro giudizio) ma, esclusivamente, per la verifica degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa (*ex plurimis*, Corte conti, Sez. II Appello, 22 febbraio 2017, n.114).

Ciò premesso, occorre rimarcare anche che, ai fini della risarcibilità del danno indiretto, come di quello diretto, deve ritenersi necessaria l'attualità del danno che è integrata solo con il pagamento delle somme. Nell'ipotesi di danno indiretto, la decorrenza della prescrizione

assume, infatti, i caratteri della concretezza, attualità ed irreversibilità solo con l'effettivo pagamento al terzo (*ex plurimis*, SS.RR., 5 settembre 2011, n.14). L'esistenza di una obbligazione risarcitoria non integra, infatti, un danno certo ed attuale fino a quando tale obbligazione non trovi concreta attuazione nel soddisfacimento del terzo. In altri termini, prima del pagamento, sussiste solo una situazione di danno potenziale che non determina una responsabilità amministrativa.

Occorre aggiungere, a conferma di quanto riportato, che l'azione della Procura erariale non è diretta a sanzionare una condotta *contra legem* ma a far ottenere all'Erario il risarcimento del danno subito. L'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa postula, pertanto, che un danno si sia già verificato per cui, in conformità al principio di cui all'art.2935 c.c. secondo il quale "*la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*" deve ritenersi che "*il fatto dannoso*", al cui verificarsi l'art.1 della legge n.20/1994 ricollega il decorso del termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno, anche dopo le modifiche apportate dalla legge n.1/2026, si perfezioni solo con il verificarsi del danno, rappresentato dal pagamento che deve essere, pertanto, assunto quale *dies a quo* del termine prescrizionale.

Alla luce delle considerazioni esposte, ribadito che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il *dies a quo* della prescrizione va individuato nel pagamento e non nel momento in cui il fatto avrebbe assunto una concreta qualificazione giuridica (es. scoperta dell'ammanco oppure archiviazione della notizia di reato), il primo

motivo di appello risulta del tutto infondato con riferimento al danno (euro 31.315,00) per il risarcimento liquidato dall'Amministrazione alle persone alle quali non sono stati restituiti i beni oggetto di furto e al danno (euro 2.210,00) per il compenso ai periti incaricati di valutare, ai fini del risarcimento, gli oggetti preziosi non restituiti. Dalla documentazione agli atti si evince, infatti, che i vari pagamenti dei risarcimenti ai proprietari per mancata restituzione della refurtiva e dei compensi ai periti incaricati sono tutti avvenuti nel corso degli anni 2021 e 2022, quindi meno di cinque anni prima della notifica all'appellante dell'invito a dedurre, avente espresso effetto interruttivo della prescrizione, avvenuta il 16 ottobre 2023.

Fermo restando il rilievo assorbente di quanto sarà riportato nel punto successivo, l'eccezione di prescrizione va respinta, sia pure con considerazioni diverse, anche con riferimento alla terza voce di danno, rappresentata dal danno da disservizio (euro 2.735,05), corrispondente alle somme pagate dall'Amministrazione per le ore di straordinario, effettuate tra il 12 e il 30 luglio 2013, dal personale incaricato per porre rimedio allo stato di inefficienza dell'Ufficio Reperti indicato.

Va premesso che, ai sensi dell'art.2938 c.c., la prescrizione non è rilevabile d'ufficio e che, in materia di risarcimento del danno, in conformità al principio dell'onere della prova sancito dall'art.2697 c.c., "*la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di provare che gli specifici danni dedotti in giudizio si sono manifestati in epoca idonea a far ritenere fondata l'eccezione medesima*" (Cass. civ., Sez. III, 18 luglio

2016, n.14662).

L'eccezione di prescrizione relativa a questa voce di danno va, pertanto, rigettata, ma con una motivazione diversa da quella addotta dal Giudice di primo grado, secondo il quale il *dies a quo* coincide con la data in cui il danno sarebbe emerso nella sua concreta qualificazione giuridica e, quindi, con la trasmissione, il 22 maggio 2022, da parte della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, del fascicolo relativo alla indagine penale. Questa motivazione non è sostenibile perché l'Amministrazione danneggiata ha chiesto ad alcuni appartenenti alla Polizia di Stato di svolgere lavoro straordinario proprio all'espresso scopo di porre rimedio allo stato di disordine dell'ufficio all'origine dell'illecita asportazione e, quindi, l'obiettiva conoscibilità del fatto dannoso sussisteva a prescindere dal procedimento penale.

L'eccezione va respinta, dunque, perché l'appellante non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno dell'eccezione sollevata, con particolare riferimento alla data del pagamento delle ore di straordinario effettuate (il pagamento deve ritenersi provato, ex art.95 c.g.c., atteso che è riportato dall'attore pubblico e non solo non è contestato dalla SURACE, ex art.115 c.p.c. in combinato disposto con l'art.7, comma 2, c.g.c., ma dalla stessa implicitamente ammesso in virtù dell'eccezione di prescrizione formulata). La data di pagamento non si evince, peraltro, neppure dalla documentazione agli atti, atteso che la Questura di Reggio Calabria, nella nota del 28 luglio 2023, ha quantificato l'importo del compenso complessivo del lavoro straordinario svolto ma non ha specificato quando il pagamento è

avvenuto. Il danno è infatti ravvisabile nel pagamento delle ore di lavoro straordinario e non nello svolgimento dello stesso e, quindi, la prescrizione va calcolata dalla data del pagamento (avvenuto in data ignota) del lavoro straordinario e non dalla data di relativa effettuazione.

Va rigettata anche la richiesta, formulata in subordine dall'appellante, di chiedere alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità di una interpretazione che, a suo dire, in modo automatico e acritico, individua il decorso prescrizionale nel momento del pagamento. Tale richiesta, peraltro prospettata in termini generici, risulta manifestamente infondata per le ragioni già illustrate, alle quali si rinvia, peraltro confortate da una giurisprudenza contabile consolidata.

3. Nella sentenza avversata la responsabilità della SURACE, che ha ricoperto un ruolo apicale nell'Ufficio Reperti della Questura per una parte del periodo in considerazione, è stata individuata, in estrema sintesi, nella violazione dell'obbligo di custodia dei beni sequestrati asseritamente gravante sulla stessa nel periodo in cui ha ricoperto il predetto ruolo apicale e nell'aver consentito, nella stessa veste di funzionario apicale, uno stato di estremo disordine dell'ufficio presieduto. È stata censurata anche l'assenza di un verbale di passaggio di consegne tra la SURACE e il suo successore Spina. Tale condotta omissiva avrebbe reso possibile, secondo l'attore pubblico e il Giudice di prime cure, l'illecita sottrazione dei preziosi da parte di ignoti all'origine del danno erariale contestato nel presente giudizio. Il

primo Giudice non ha ritenuto idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'appellante e l'ammanco, potendo al massimo configurarsi come possibile concausa, la circostanza che la stanza blindata sia stata ad esclusiva disposizione della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria dal 5 maggio all'8 giugno 2013. Il Giudice di prime cure ha, tuttavia, ravvisato il concorso nella causazione del danno di altri soggetti non convenuti e, per questa ragione, ha posto a carico dell'appellante una somma minore (euro 12.691,00) di quella pretesa dal Requirente (euro 18.130,03).

Per accertare l'eventuale responsabilità della SURACE occorre esaminare gli obblighi di servizio su di essa gravanti nel periodo in cui ha prestato l'attività lavorativa presso l'Ufficio Reperti della Questura di Reggio Calabria e l'eventuale presenza di un nesso causale tra la condotta della stessa e la sottrazione dei beni sequestrati che ha determinato, a seguito dei risarcimenti, il danno all'Erario.

La custodia delle cose sequestrate è disciplinata dall'art.259 c.p.p. secondo il quale il custode ha l'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria. L'obbligo di riconsegna di cose già sottoposte a sequestro penale deve essere adempiuto ai sensi dell'art.1177 c.c. Conseguentemente, se la restituzione non avviene, è il soggetto obbligato alla stessa a dover dimostrare che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile, vale a dire da caso fortuito o forza maggiore (Cass. civ., Sez. VI, ord. 15 febbraio 2023, n.438). Spetta al responsabile dell'ufficio pubblico al quale è

affidata la custodia giudiziaria dei beni sequestrati l'adozione e/o applicazione delle misure organizzative necessarie per evitare furti o smarrimenti o, comunque, per evitare che la restituzione del bene sequestrato non avvenga.

Il nesso causale, secondo le regole generali dettate dagli articoli 40 e 41 c.p., sussiste quando il danno sia l'effetto normale di una condotta secondo il criterio della regolarità causale. In presenza di fatti coevi o succedutisi nel tempo imputabili a più persone, deve essere riconosciuta a questi efficacia causativa concausale del danno ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato. Deve, invece, attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti (Cass. civ., Sez. III, 3 aprile 2024, n.8778). Si ha pertanto interruzione del nesso di causalità se la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento (*ex plurimis*, Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 2022, n.21563; *idem*, 9 gennaio 2025, n.486; Corte conti, Sez. II App. 27 marzo 2023, n.75; *idem*, 7 marzo 2025, n.49; *idem*, 30 aprile 2025, n.100). Laddove la condotta sia di natura omissiva, l'evento dannoso deve essere etiologicamente ascrivibile alla violazione di specifici obblighi di servizio. L'esistenza del nesso causale può essere affermata secondo il criterio civilistico del "*più probabile che non*" , pacificamente applicabile al giudizio contabile (*ex plurimis*, Sez.II Appello, 4 novembre 2025, n.228 e giurisprudenza ivi richiamata).

In considerazione di quanto sopra esposto, questo Collegio ritiene che non sia stato sufficientemente dimostrato il nesso di causalità tra la condotta dell'appellante e il danno arrecato all'Amministrazione.

Va premesso che il Requirente non ha dimostrato che spettasse alla SURACE (in qualità di responsabile dell'Ufficio Reperti) e non al Dirigente UPGSP (dal quale l'Ufficio Reperti dipendeva) l'adozione ed applicazione delle disposizioni organizzative necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio, idoneo a scongiurare il rischio di illecita sottrazione dei beni sequestrati. Le competenze della SURACE non risultano definite neppure nel formale provvedimento di nomina del 10 novembre 2011 (quindi successivo al deposito dei beni sequestrati presso l'Ufficio Reperti). Occorre ricordare in proposito che, ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera d), del d.lgs. n.165/2001, i dirigenti "*dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia*". Alla SURACE non risulta nemmeno conferita dal Dirigente una specifica delega ai sensi dell'art.17, comma 1-bis, del medesimo d.lgs., secondo il quale "*i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati*".

Come risulta dalla documentazione versata in atti, prima dei fatti e della formale nomina indicata, la SURACE aveva, comunque,

impartito, non è chiaro a quale titolo (l'atto risulta sottoscritto in qualità di "*Sostituto Commissario*" e non di responsabile dell'Ufficio), generiche disposizioni in tema di sequestri penali con atto del 31 ottobre 2009 ("*si dispone che tutto il materiale che viene sequestrato penalmente venga tassativamente depositato presso l'Ufficio corpi di reato, previa formazione del reperto corredato dal relativo cartellino*"). Nessuna disposizione organizzativa è stata, invece, adottata dall'appellante dopo la formale nomina quale responsabile dell'Ufficio Reperti avvenuta il 10 novembre 2011. Allo stesso tempo, risulta l'adozione di alcune disposizioni organizzative riferite all'Ufficio Reperti da parte del Dirigente UPGSP (disposizioni del 9 giugno 2012, del 28 febbraio 2013 e del 25 maggio 2013). La prima disposizione è stata dunque adottata quando la SURACE era ancora in servizio presso l'ufficio.

L'estremo disordine organizzativo ed operativo che regnava indubbiamente nell'ufficio anche nel periodo in cui la SURACE era responsabile, per quanto si evince dagli atti, dimostra che, a prescindere da chi dovesse adottare le necessarie disposizioni organizzative, il personale addetto (compresa la stessa SURACE) non teneva una condotta rispettosa delle disposizioni emanate o, comunque, una condotta, ispirata a prudenza, cautela e buon senso, idonea ad evitare furti e smarrimenti dei beni sequestrati.

Fermo restando che la condotta omissiva (anche) della SURACE risulta dunque censurabile per la sua superficialità, questo Collegio non ritiene tuttavia sufficientemente provato il nesso causale tra

questa condotta e il furto dei beni sequestrati all'origine del danno erariale. In altri termini, non è dimostrato, neppure secondo il criterio del "*più probabile che non",* che una diversa condotta della SURACE (es. adozione e/o applicazione di adeguate disposizioni organizzative se di sua competenza o, comunque, una condotta più diligente) avrebbe effettivamente evitato l'ammanco. Allo stesso tempo, ci sono elementi sufficienti per indurre questo Collegio a ritenere che la successiva condotta di altri, quando la SURACE non era più addetta all'ufficio, possa avere, in via esclusiva, determinato l'evento dannoso.

Si giunge a queste conclusioni sulla scorta di varie considerazioni.

In primo luogo, va rimarcato che gli ammanchi, avvenuti in un momento non individuabile, sono stati scoperti quasi un anno dopo il trasferimento della SURACE ad altro ufficio e in questo non breve periodo, durante il quale il furto potrebbe essere avvenuto, non risulta alcun effettivo riordino dell'ufficio (avviato praticamente solo dopo la scoperta degli ammanchi). Inoltre, nel non breve periodo intercorrente tra il trasferimento della SURACE e la scoperta dell'ammanco, in assenza di qualsiasi ricognizione e/o passaggio di consegne, l'Ufficio ha visto il continuo avvicendamento di diverso personale e anche la consegna della chiave della stanza blindata, per alcune settimane, ad altro Ufficio della Questura. A tutto questo si aggiunge il rinvenimento in un cassetto, in data 13 luglio 2013 (quindi in data immediatamente successiva alla scoperta del primo ammanco), di un'altra chiave della stanza blindata di cui si ignorava l'esistenza.

Queste considerazioni, che escludono che sia provato il nesso

causale, trovano peraltro conferma nelle analoghe motivazioni dell'archiviazione del procedimento penale, riportata in fatto, disposta (anche) nei confronti della SURACE. L'indagine penale, che ha riguardato complessivamente n.10 persone "*che a vario titolo e nel corso degli anni avevano avuto la titolarità o comunque la disponibilità delle chiavi della stanza blindata*", ha infatti consentito di accertare la "*disponibilità della chiave di accesso alla stanza blindata da parte di una molteplicità di appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, nel periodo 08/2010 – 07/2013, anche determinata dai continui avvicendamenti di personale in seno a quell'ufficio*"; "*che tale anomala gestione promiscua della chiave della stanza blindata … è stata risolta con ordine di servizio dal Dirigente dell'epoca in data 12.07.2013*"; "*che si accertava l'esistenza, soltanto nel mese di luglio 2013 … di una seconda chiave d'accesso alla stanza blindata*" e che "*l'attività dell'ufficio … consentiva di fatto l'accesso da parte di innumerevoli soggetti alle stanze e ai locali del predetto ufficio anche in orari notturni*".

In definitiva, la responsabilità amministrativa della SURACE non risulta provata sufficientemente, non essendo stata dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la sua, pur superficiale, condotta e l'illecita asportazione dei beni sequestrati all'origine del danno erariale contestato.

4. L'accoglimento del secondo motivo di gravame rende superfluo l'esame del terzo motivo di doglianza.

5. Ai sensi dell'art.31, comma 2, c.g.c., si liquida l'ammontare degli

onorari e dei diritti spettanti alla difesa dell'appellante, riferiti ai due gradi di giudizio, nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, a carico del Ministero dell'Interno. SENT. 62/2026

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza n.206/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria:

- accoglie l'appello;

- liquida, in favore dell'appellante e a carico del Ministero dell'Interno le spese per i due gradi di giudizio nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, nelle camere di consiglio del 3 febbraio 2026 e del 10 marzo 2026.

L'Estensore — Il Presidente

(Cons. Cosmo Sciancalepore) — (Pres. Daniela Acanfora)

f.to digitalmente — *f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 31 MARZO 2026

P. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo
Alessandra Carcani